

FORMAZIONE INDIVIDUALE CONTINUA E PERMANENTE - FAQ

Per i quesiti relativi alla formazione a distanza si vedano le note operative

CORSI AMMISSIBILI IN CATALOGO - PROGETTAZIONE

Domanda 1

I corsi che rilasciano abilitazione professionale sono ammessi?

Come previsto al paragrafo 4.1 dell'Avviso, sono ammissibili tutti i corsi, indipendentemente dalla attestazione/certificazione in esito al percorso, della durata compresa tra 16 e 300 ore.

L'Accompagnatore cicloturistico che non prevede stage può essere erogato? *Sì*

L'Accompagnatore turistico che prevede stage può essere erogato? *No*

Domanda 2

Se organizzo corsi modulari, posso derogare dalle ore previste dalla scheda corso come per gli standard? (es: Operatore specializzato in paghe e contributi: scheda corso minimo 300 ore, percorsi modulari in totale 200 ore)

L'agenzia formativa deve sempre tener conto delle durate oltre che dei contenuti dei corsi, come indicati nel Repertorio regionale (in questo caso nelle schede corso). In generale valgono anche per le attività di formazione individuale continua e permanente le regole comuni in materia di deroga ore. Nel caso, l'agenzia formativa in fase di progettazione dovrà evidenziare nella descrizione del percorso didattico i requisiti dei partecipanti (tutti) che consentano la riduzione del monte ore complessivo.

Domanda 3

Devo prevedere la micro-progettazione obbligatoriamente su tutti i percorsi?

Sì. In mancanza di un approfondimento a livello di micro-progettazione il percorso è respinto.

Domanda 4

Rispetto ai principi orizzontali e alle priorità su percorsi per i quali non si prevedono certificazioni in uscita su questi obiettivi, essendo richiesto il formulario è possibile non indicare nulla sui temi direttamente nei percorsi? neanche modalità e strumenti, corretto?

Corretto: l'agenzia formativa descrive obbligatoriamente nella scheda priorità (cd. formulario obiettivi trasversali e priorità regionali) come valorizza all'interno dei corsi i principi orizzontali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2021/1060 e le priorità regionali relative alle competenze digitali trasversali e alle tecnologie informatiche. Non occorre perciò indicare nulla in merito nel progetto didattico (neppure nelle modalità/strumenti), a meno che naturalmente non si selezioni l'obiettivo specifico ai fini della certificazione.

Domanda 5

I corsi "Conduttore generatori di vapore" sono ammissibili?

No, perché prevedono lo stage.

Domanda 6

E' possibile utilizzare un obiettivo tratto da un profilo normato?

Per quanto riguarda l'uso dei profili normati si deve fare riferimento a quanto previsto dalla D.D. n. 359 del 21/07/2023 e dall'Avviso, al paragrafo 4.2, nella parte in cui si ricorda che l'uso parziale di profili e obiettivi regolamentati presenti nel Repertorio Regionale Piemontese delle qualificazioni non è consentito se non per i corsi di aggiornamento (non obbligatori) di persone già qualificate o abilitate.

Domanda 7

E' possibile presentare percorsi relativi alle lingue straniere a indirizzo tecnico-commerciale, anche di durata diversa dagli standard (ad es: Elementi di inglese commerciale), utilizzando competenze coerenti tratte da profili professionali?

No, i corsi di lingua possono essere presentati solo utilizzando il percorso standard.

AGGIORNAMENTO CATALOGO

Domanda 1

Durante l'aggiornamento del catalogo, ferma restando la possibilità di aggiungere nuovi titoli in numero uguale ai titoli attivati, posso, in aggiunta eliminare uno o più titoli e sostituirli con altri?

La sede formativa può decidere di ritirare uno o più corsi, tuttavia il numero massimo dei corsi che può presentare in fase di aggiornamento dipende unicamente dal numero di corsi attivati. Nel caso proposto se per esempio la sede in questione ha attivato 4 corsi e ne ritira 2, potrà comunque sempre presentare solo 4 corsi.

Domanda 2

Se in fase di costituzione del catalogo decido di presentare meno corsi di quelli che avevo attivato sui cataloghi 2019-2022, posso farlo al primo aggiornamento? es: ho 12 titoli disponibili, ne presento solo 6, posso presentarne altri 6 al primo aggiornamento?

La sede formativa può presentarne altri 6 in fase di primo aggiornamento solo se ha già attivato tutti e 6 i corsi già inseriti nel catalogo 2023-2027. Non ci sono, infatti, per il primo aggiornamento condizioni particolari per le sedi già titolari di corsi a catalogo.

Domanda 3

Al paragrafo 5.1.1 dell'Avviso si prevede la possibilità, in fase di aggiornamento catalogo, di presentare un numero di corsi massimo pari al numero di corsi per i quali sia stata avviata almeno un'edizione. Se una sede ha 4 corsi a catalogo, in fase di aggiornamento potranno quindi essere presentati eventualmente un massimo di ulteriori 4 corsi potenziando quindi il catalogo o si intende una sostituzione?

Se una sede ha attivato 4 corsi a far data dalla presentazione della proposta di inserimento a catalogo immediatamente precedente potrà presentare domanda per inserire a catalogo ulteriori 4 corsi, arrivando così ad un'offerta di 8 corsi.

Nella tabella seguente si riportano alcuni **esempi** per provare a esplicitare meglio alcune situazioni che possono verificarsi in merito al numero di corsi che si possono presentare in fase di aggiornamento:

agenzia ABC, sede 1, che riporta nelle righe alcuni casi in cui la sede presenta e attiva un determinato numero di corsi, a titolo esemplificativo:

	n. corsi a catalogo dopo la costituzione	n° corsi attivati tra ← →	corsi che la sede presenta in fase di aggiornamento 1	n. corsi a catalogo dopo aggiornamento 1	n° corsi attivati tra ← →	corsi che la sede presenta in fase di aggiornamento 2	n. corsi a catalogo dopo aggiornamento 2	
caso 1	4	2	(max) 2	6	2	(max) 2	8	e così via
caso 2	4	2	decide di non presentare	4	2 (diversi da quelli della colonna 2)	(max) 4	8	
caso 3	4	2	decide di non presentare	4	2 (uguali a quelli della colonna 2)	(max 2)	6	
caso 4	4	0	(max) 1	5	0	(max) 1	6	(*) attenzione

(*) i corsi per i quali non sia stata attivata nessuna edizione corsuale dopo 365 giorni dall'inserimento in catalogo sono automaticamente eliminati dal Catalogo stesso e non possono essere ripresentati per un anno

Domanda 4

Se voglio presentare nuovi corsi in occasione di un aggiornamento del Catalogo devo allegare nuovamente la scheda relativa alle priorità (cd. Formulario obiettivi trasversali e priorità regionali)? Posso invece far riferimento a quella già allegata a domande precedenti?

*L'agenzia formativa che sia già titolare di corsi nel Catalogo dell'Offerta formativa e in fase di aggiornamento voglia presentarne altri può decidere se allegare una nuova scheda priorità oppure, se quella precedente è coerente anche con la nuova proposta formativa, fare riferimento a quella precedentemente allegata (evidenziandone gli estremi) come nell'esempio **"format referenziato scheda priorità"***

BUONO FORMAZIONE

Domanda 1

I buoni formazione possono essere richiesti solo dai lavoratori occupati o anche dalle imprese per la formazione dei propri addetti?

Al momento i destinatari del buono formazione sono solo le persone occupate che, di propria iniziativa, indipendentemente dalle esigenze del datore di lavoro, decidono di aggiornarsi/riqualificarsi. I titolari/coadiuvanti d'impresa, i liberi professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non rientrano nelle precedenti tipologie possono richiedere il buono formazione solo se il corso scelto non è direttamente o indirettamente collegato all'attività professionale svolta. Nel 2024 il Catalogo verrà reso disponibile, con appositi provvedimenti, anche agli operatori economici per l'aggiornamento e la riqualificazione dei propri addetti, compresi titolari/coadiuvanti d'impresa, i liberi professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (buono formazione aziendale).

Domanda 2

In quale momento il partecipante deve versare la quota privata di cofinanziamento?

Il partecipante è tenuto a versare la quota del costo del corso a proprio carico entro il termine dell'attività, esclusivamente con le modalità previste dall'Avviso. Il mancato pagamento o il pagamento con modalità diverse comportano la non rimborsabilità del buono formazione. L'agenzia formativa non può richiedere al partecipante il pagamento della quota privata prima di aver presentato la domanda di finanziamento dei buoni formazione alla Regione.

Domanda 3

Nel caso in cui il corso preveda un importo a carico del lavoratore maggiore di 500,00 euro, la quota rimanente non coperta dal "buono formazione" come viene retribuita?

500,00 euro è l'importo massimo a carico dell'allievo, la restante quota del costo del corso è coperta dal buono formazione pagato dalla Regione.

Domanda 4

Le abilitazioni professionali e le idoneità professionali rientrano nella categoria delle specializzazioni e quindi sono esenti da cofinanziamento?

No. L'Avviso prevede l'esenzione dal cofinanziamento privato solo per la partecipazione a corsi di qualifica/specializzazione non anche per altre tipologie di certificazione.

Domanda 5

Che cosa si intende per "domanda di finanziamento unica per sportello consentita"?

Domanda di finanziamento unica vuol dire che in occasione di ciascuno sportello per il finanziamento dei buoni formazione un'agenzia formativa potrà presentare un'unica domanda con l'elenco di tutti i buoni richiesti per quello sportello.

Domanda 6

È previsto un valore economico massimo complessivo pro capite di assegnazione dei buoni formazione nel periodo di durata del catalogo?

No, non è previsto alcun limite.

Domanda 7

Se un allievo si ritira dal corso, l'agenzia formativa può sostituirlo in autonomia, tramite la procedura informatica, o deve chiedere l'autorizzazione alla Regione?

Come descritto al paragrafo 9.1.3 dell'Avviso, le agenzie formative possono sostituire, all'interno della stessa operazione (=autorizzazione ricevuta in occasione di uno sportello per il finanziamento dei buoni formazione), i buoni riferiti a allievi ritirati (o non ammessi al rimborso) senza necessità di autorizzazione, ma direttamente tramite l'applicativo informatico FLAIDOM, che verificherà che ricorrano le condizioni previste per la sostituzione: capienza delle risorse rispetto al finanziamento autorizzato sull'operazione e fino al limite massimo del 15% dell'importo autorizzato (sempre sull'operazione).

ALTRO

Domanda 1

Se il percorso prevede sicurezza generale e specifica, posso riconoscere credito a chi ha già attestato anche se i crediti sono esclusi dal bando?

Premesso che l'erogazione degli interventi di formazione obbligatoria sulla sicurezza è ammissibile solo nei percorsi, anche modularizzati, di qualifica/specializzazione per la frequenza della parte di laboratorio/pratica, in ogni caso l'Avviso esplicita che l'allievo/a assente dalla lezione non può in nessun caso essere giustificato, neppure con un credito.

Domanda 2

Il preventivo di un corso può essere riparametrato dal valore UCS stabilito ad un valore più basso?

No, il valore dell'U.C.S. è fisso a 12,75 euro ora pro capite.

Domanda 3

Cosa si intende al paragrafo 9.1 dell'Avviso con "non è possibile inserire nella stessa ed corsuale partecipanti con buoni finanziati su domande di contributo diverse"?

La frase dell'Avviso sopra riportata sta a indicare che in un'edizione possono essere inseriti solo partecipanti il cui buono formazione è stato richiesto nella stessa (unica) domanda di finanziamento: infatti, in occasione di ciascuno sportello per il finanziamento dei buoni formazione l'agenzia formativa può presentare un'unica domanda con l'elenco di tutti i buoni richiesti per quello sportello; i buoni dovranno essere inseriti nelle edizioni che dovranno concludersi entro 10 mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della domanda. A titolo esemplificativo non sarà possibile inserire in una stessa edizione buoni richiesti nello sportello 1 e buoni richiesti nello sportello 2.

Domanda 4

Quando è possibile ricorrere a un laboratorio esterno alla sede accreditata titolare delle attività formative? Come viene autorizzato?

Laddove l'ubicazione del laboratorio (lo stesso per tutte le edizioni del corso) non coincida con la sede accreditata titolare delle attività formative occorre indicarla nel progetto didattico. L'utilizzo di tale laboratorio esterno si intende autorizzato con l'approvazione del corso. Si ricorda che il ricorso a laboratori esterni non è consentito se non in casi eccezionali, adeguatamente motivati (es. quando si tratta di laboratori particolari, di uso non comune).